

Causa C-473/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Sverige)
(Tribunale di primo grado di Vänersborg, competente in materia di ambiente, Svezia)

Data della decisione di rinvio:

12 giugno 2019

Ricorrente:

Föreningen Skydda Skogen (Associazione per la tutela delle foreste)

Resistente:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Consiglio di amministrazione della contea di Västra Götaland)

B.A.B.

Oggetto del procedimento principale

Ricorso presentato da un'organizzazione senza scopo di lucro contro la decisione del consiglio di amministrazione provinciale di non adottare misure di esecuzione in relazione ad una comunicazione di disboscamento per una zona forestale contenente habitat di una serie di specie animali protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE.

Oggetto e fondamento normativo della domanda pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, relativa all'interpretazione dell'articolo 12 della direttiva 92/43 e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, debba essere interpretato nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale il divieto riguarderebbe soltanto le specie elencate nell'allegato 1 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, specie minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell'entità della popolazione.
- 2) Se i termini «uccidere/perturbare/distruggere», di cui all'articolo 5, lettere da a) a d), della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e all'articolo 12, lettere da a) a c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale, qualora la misura sia diretta ad uno scopo manifestamente diverso dall'uccisione o dalla perturbazione delle specie (ad esempio, misure forestali o destinazione dei terreni), il divieto è subordinato all'insorgere del rischio di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie attraverso la misura in questione.

Le questioni sub 1) e 2) sono formulate, in particolare, alla luce dei seguenti elementi:

- il fatto che l'articolo 5 della direttiva 2009/147 (in prosieguo: la «direttiva Uccelli») faccia riferimento alla protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, allo stesso modo in cui l'articolo 1, lettera m), della direttiva 1992/43 (in prosieguo: la «direttiva Habitat») definisce gli «esemplari»;
- il fatto che lo stato di conservazione delle specie sembra essere stato aggiornato solo nell'ambito della questione relativa alla deroga di cui all'articolo 16 della direttiva Habitat (la deroga presuppone che non esista un'altra soluzione soddisfacente e che la deroga non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale) o dell'articolo 9 della direttiva Uccelli (la deroga può non essere incompatibile con la presente direttiva, poiché l'articolo 2 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per mantenere la popolazione delle specie di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali).

- 3) Nel caso in cui la questione sub 2) debba essere risolta nel senso che qualsiasi danno di livello diverso da quello individuale debba necessariamente far scattare l'applicazione del divieto de quo, se la valutazione debba essere quindi effettuata secondo una qualsiasi delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:
- a. una determinata parte geograficamente definita della popolazione, quale definita alla lettera a), ad esempio attraverso i confini della contea, dello Stato membro o dell'Unione europea;
 - b. la popolazione locale interessata (biologicamente isolata da altre popolazioni della specie),
 - c. la metapopolazione¹ interessata,
 - d. l'intera popolazione della specie nella parte della regione biogeografica attuale dell'area di ripartizione della specie.
- 4) Se i termini «distruggere/deteriorare», per quanto riguarda la zona di nidificazione di cui all'articolo 12, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata qualsiasi prassi nazionale per effetto della quale, qualora la funzionalità ecologica continuativa (FEC) presso l'habitat della specie interessata in un'area specifica, malgrado le misure precauzionali, vada perduta, con lesioni, distruzione o deterioramento, direttamente o indirettamente, in quanto tale o cumulativamente, a livello di uno degli organismi di cui alla questione n. 3, il divieto si concretizzi ove lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento.
- 5) Qualora la domanda 4 debba essere risolta, anche parzialmente, in senso negativo, vale a dire che il pregiudizio debba essere valutato, ai fini del divieto, a un livello diverso da quello dell'habitat nella singola area, se la valutazione debba avvenire secondo una delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:
- a. una determinata parte geograficamente definita della popolazione, quale definita alla lettera a), ad esempio attraverso i confini della contea, dello Stato membro o dell'Unione europea;
 - b. la popolazione locale interessata (biologicamente isolata da altre popolazioni della specie);

¹ Per metapopolazioni s'intende l'insieme di popolazioni parziali che hanno tra loro deboli contatti, in cui talune popolazioni parziali si estinguono mentre altre si rafforzano e lo spazio occupato dalle popolazioni estinte può essere ricolonizzato dalle popolazioni occupanti gli spazi vicini.

- c. la metapopolazione interessata,
- d. l'intera popolazione della specie nella parte della regione biogeografica attuale dell'area di ripartizione della specie.

Con le questioni pregiudiziali sub 2) e 4), il Mark- och miljödombstol chiede se la rigorosa tutela contenuta nelle direttive cessi di essere applicabile alle specie per le quali l'obiettivo della direttiva (stato di conservazione soddisfacente) sia stato raggiunto.

Normativa e giurisprudenza dell'Unione invocate

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, articolo 12 e allegati 2, 4 e 5 (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articolo 5 e allegati da 1 a 3 (GU 2010, L 20, pag. 7);

Orientamenti della Commissione europea sulla rigorosa protezione delle specie di animali della Comunità in conformità della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali (versione finale, febbraio 2007)

Sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia, (C-103/00, EU:C:2002:60);

Sentenza del 10 gennaio 2006, Commissione/Germania (C-98/03, EU:C:2006:3);

Sentenza del 18 maggio 2006, Commissione/Spagna (C-221/04, EU:C:2006:329);

Sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia, C-342/05, (EU:C:2007:341);

Sentenza del 9 giugno 2011, Commissione/Francia, (C-383/09, EU:C:2011:369);

Sentenza del 10 novembre 2016, Commissione/Grecia, (C-504/14, EU:C:2016:847);

Sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (C-441/17, EU:C:2018:255, punto 237);

Conclusioni nella causa C-6/04, Commissione/Regno Unito, EU:C:2005:372;

Conclusioni nella causa C-221/04, Commissione/Spagna, EU:C:2005:777.

Normativa nazionale e giurisprudenza dei giudici nazionali

Legge sulle foreste (1979:429);

Codice dell'ambiente (1998:809), capitolo 8, sezione 1;

Ordinanza sulla protezione delle specie (2007:845), sezione 4, allegato 1;

Regolamenti dell'Agenzia forestale e consulenza generale (SKFS 2011:7), modificati da SKSFS 2013:2;

Agenzia svedese per la tutela dell'ambiente, «Manuale dell'ordinanza sulla protezione delle specie», 2009:2, edizione 1, aprile 2009;

Sentenza del Mark- och miljööverdomstol nel procedimento M 1713-13

Sentenza del Mark- och miljööverdomstol nel procedimento M 11317-14

Sentenza del Mark- och miljööverdomstol nel procedimento M 10104-17

Breve esposizione dei fatti e procedimento principale

- 1 Il procedimento riguarda una relazione di disboscamento all'Agenzia delle foreste per una zona forestale nel comune di Hårryda. La notifica riguarda l'abbattimento finale, il che significa che tutti gli alberi vengono rimossi, ad eccezione di un limitato numero dei medesimi che andrebbe mantenuto conformemente all'orientamento dell'Agenzia delle foreste.
- 2 Nella zona forestale hanno il loro habitat le seguenti specie di uccelli: il picchio rosso minore (*Dryobates minor*), il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), la cincia bigia alpestre (*Poecile montanus*), il regolo comune (*Regulus regulus*) e la cincia mora (*Periparus ater*). L'area della *Rana arvalis* si trova parimenti nella zona. È probabile che tali specie beneficino dell'area per la loro riproduzione e che l'abbattimento degli alberi, in funzione del momento in cui si svolge il ciclo di vita di ciascuna specie, comporti la perturbazione o l'uccisione di esemplari. Le uova presenti nella zona al momento dell'abbattimento degli alberi saranno distrutte.
- 3 L'Agenzia delle foreste, in qualità di autorità di controllo, ha fornito orientamenti specifici sulle precauzioni da prendere e ha ritenuto, a condizione che gli orientamenti venissero seguiti, che i tagli non infrangessero nessuno dei divieti previsti dall'ordinanza sulla protezione delle specie, che è l'atto di recepimento nel diritto svedese della rigorosa tutela delle specie di cui alla direttiva 92/43 e alla direttiva 2009/147. Le misure precauzionali indicate dall'Agenzia delle foreste non sono giuridicamente vincolanti, ma costituiscono solo raccomandazioni.
- 4 L'associazione per la tutela delle foreste (in prosieguo: l'«associazione») chiedeva, il 22 dicembre 2016, al consiglio d'amministrazione della contea di Västra Götaland (che è l'autorità di controllo della contea in base al regolamento sulla protezione delle specie) (in prosieguo: il «consiglio di amministrazione della contea») di agire in base alla relazione di disboscamento e agli orientamenti

specifici dell'Agenzia forestale svedese. L'associazione ha sostenuto che, malgrado gli orientamenti forniti dall'Agenzia forestale, il disboscamento ha violato i divieti sanciti dal regolamento sulla protezione delle specie.

- 5 Il consiglio di amministrazione della contea ha constatato che non era necessario alcun esame della deroga dal regolamento sulla protezione delle specie. Ciò implica che il consiglio di amministrazione della contea ha ritenuto che le misure non fossero contrarie ai divieti previsti dal regolamento sulla protezione delle specie, a condizione che fossero adottate le precauzioni espresse negli orientamenti specifici.
- 6 L'associazione ha impugnato presso il giudice del rinvio la decisione del consiglio di amministrazione della contea di non adottare alcun provvedimento di vigilanza. La principale richiesta dell'associazione è che il giudice del rinvio annulli la decisione del consiglio di amministrazione della contea e decida che le misure forestali previste non sono consentite perché in contrasto con i divieti sanciti dall'ordinanza sulla protezione delle specie.

Principali argomenti delle parti

L'Associazione

- 7 Una questione rilevante è se le misure forestali previste, comprese le previste attività di rimboschimento, anche con le misure precauzionali raccomandate dal Consiglio nazionale delle foreste, possano essere attuate in assenza di deroga al regolamento sulla protezione delle specie. Le precauzioni elencate devono essere sufficienti perché sia mantenuta e non deteriorata la costante funzione ecologica di tutti gli habitat delle specie protette. Ciò è particolarmente importante nel settore delle specie che non godono di uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale/locale, ad esempio il picchio rosso minore, il picchio, il picchio verde, il gallo cedrone, il fagiano di monte, il falco pecchiaiolo, l'astore, il regolo comune e la cincia bigia alpestre. Ai fini della presente valutazione, ciascuna specie deve essere esaminata e valutata separatamente.
- 8 In caso di valutazione della necessità di una deroga (ossia laddove le misure ricadano nell'ambito di applicazione del divieto) occorre valutare gli effetti prodotti sullo stato di conservazione soddisfacente della popolazione locale e regionale, nonché il danno o il deterioramento subito dalla costante funzione ecologica dell'habitat. Non è consentito neppure un deterioramento graduale, neppure riguardante la costante funzione ecologica di un territorio. Ciò significa che è anche necessario tenere conto delle continue pratiche agricole nell'area, come le piantagioni forestali e la gestione degli stand delle foreste. Ad esempio, se l'attuale sfruttamento del suolo, come le misure forestali, danneggia chiaramente gli habitat di una specie protetta e comporta una riduzione della sua popolazione nella zona, lo Stato membro è obbligato a prevenirlo. Tale valutazione richiede anche l'esame degli effetti cumulativi e dell'applicazione del principio di precauzione. La zona deve continuare a mantenere la costante funzione ecologica

di tutte le specie protette o in pericolo. Inoltre, gli orientamenti del Consiglio per le foreste non specificano alcun divieto di esecuzione di misure forestali durante il periodo di riproduzione degli uccelli, nonostante il fatto che la sezione 4 dell'ordinanza sulla tutela delle specie non lo consenta chiaramente.

- 9 Nel caso in cui la superficie forestale sia sottoposta a disboscamento secondo le indicazioni degli orientamenti dell'Agenzia forestale, scompaiono gli habitat delle foreste e quindi è destinata a scomparire anche una parte degli habitat delle specie protette che vi si trovano. La copertura dello strato delle chiome e del multistrato della foresta viene ridotta e lo strato a base di mirtilli rossi viene eliminato. La maggior parte degli alberi a foglie larghe scomparirebbe e la produzione continua di alberi moribondi e morti cesserebbe. Ciò avrebbe un forte impatto negativo su specie quali, ad esempio, il picchio, il picchio rosso minore, il picchio verde, il gallo cedrone, il fagiano di monte, l'adorno, l'astore, la nocciolaia, la cincia bigia alpestre, il regolo comune, la cincia mora e anche la rana toro.

Il consiglio d'amministrazione della contea

- 10 Sulla base di ciò che sembra essere generalmente ammesso, nel caso degli uccelli selvatici, solo le specie identificate con B nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione delle specie, e che quindi sono d'interesse per l'Unione, devono essere inserite in zone di protezione e di conservazione speciali, riguardanti le specie elencate in rosso nonché le specie la cui popolazione è diminuita di oltre il 50 % nel corso degli ultimi 30 anni (o di tre generazioni), secondo la valutazione dell'inventario svedese della nidificazione degli uccelli e che ricadono nei divieti previsti dal regolamento sulla protezione delle specie.
- 11 Se lo scopo della misura è manifestamente diverso dall'uccisione o dalla perturbazione delle specie e, ad esempio, consiste nell'attuazione di misure forestali, è ragionevole che vi sia il rischio di alterare lo stato di conservazione delle specie facendo sorgere il divieto (v., in particolare, sentenza del Mark- och Miljööverdomstol nella causa M 11317-14).
- 12 Per quanto riguarda il divieto di danneggiamento o di distruzione delle zone di riproduzione o di riposo degli animali, non sussiste il principio dell'intenzionalità. Il divieto si pone solo se lo stato di conservazione delle specie in questione è a rischio di deterioramento. In senso favorevole a tale interpretazione può essere richiamata, inter alia, la sentenza del Mark- och Miljööverdomstol nella causa M 11317-14, in cui, secondo il consiglio di amministrazione della contea, tale giudice attribuisce grande importanza al fatto che l'impatto si è verificato in un settore importante («area centrale»). Un'applicazione che ignori il rischio di impatto sullo stato di conservazione andrebbe in molti casi oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo della protezione delle specie. Depongono a favore di tale soluzione le condizioni rigorose per la concessione di deroghe (si veda, tra l'altro, la sentenza del Mark- och Miljööverdomstol nel procedimento M 1713-13 e la nota orientativa della Commissione n. 5), il che significa che le misure che fanno sorgere il divieto non possono, di norma, essere attuate. Ad esempio, la

sentenza del 10 gennaio, Commissione/Germania, C-98/03 ha chiarito anche che la silvicoltura non costituisce un motivo derogatorio particolare.

- 13 Prima dell'applicazione delle necessarie valutazioni dell'impatto di una misura sullo stato di conservazione delle specie interessate ad un caso particolare, occorre anzitutto verificare che la misura presenti effettivamente un impatto sui siti di riproduzione e/o sulle aree di riposo delle specie secondo le modalità di cui alla sezione 4 (4) p) dell'ordinanza sulla protezione delle specie.
- 14 Il termine «deterioramento» non è definito nella direttiva Habitat; tuttavia, secondo gli orientamenti forniti dalla Commissione, il deterioramento o i danni dovrebbero essere definiti come un deterioramento fisico di un sito di riproduzione o di un settore di riposo. L'Agenzia svedese per la tutela dell'ambiente scrive nel proprio manuale, relativo al regolamento sulla protezione delle specie, che «può essere che un deterioramento non provochi immediatamente la perdita di un terreno fertile o di un luogo di riposo, ma abbia come conseguenza il progressivo deterioramento della funzione del sito».
- 15 Perché un graduale deterioramento o danno all'habitat di una specie ricada nel divieto ai sensi della sezione 4 (4) p) dell'ordinanza sulla protezione delle specie deve porsi dunque la questione se un deterioramento siffatto non possa essere recuperato autonomamente, cioè si tratti di un deterioramento i cui effetti negativi sono irreversibili e che, se graduale, determina la perdita definitiva della loro funzionalità ecologica continua per le specie in questione. Il taglio degli alberi può spesso provocare il degrado degli habitat delle specie, ma non è tale che il deterioramento in parola sia automaticamente non autorizzato. Per quanto riguarda la silvicoltura in generale, non è possibile far fronte alla silvicoltura come deterioramento graduale. Qualora un maggior numero di notifiche di disboscamento in una zona limitata determini in generale una perdita della funzionalità ecologica continua dell'habitat di una specie, le autorità possono intervenire, anche qualora l'effetto del disboscamento non sia isolato. Tuttavia, una tale valutazione cumulativa può basarsi esclusivamente su ciò che è effettivamente prevedibile, ad esempio sulla base delle notifiche di registrazione ricevute.
- 16 Nel valutare l'impatto di un'attività su una specie, vi è motivo di considerare l'impatto dell'attività non solo nella regione biogeografica pertinente, ma anche a livello locale. Le modalità di tale delimitazione devono essere adattate alle specie interessate. Se la natura della specie in questione è diffusa e non sensibile alle singole perdite di habitat («o-rettili» nei rispettivi requisiti di habitat), è opportuno aumentare la resilienza delle specie a perdite della funzionalità ecologica continua, almeno in alcuni habitat non significativi. Per contro, le specie più rare con requisiti più elevati per i loro habitat, in particolare se gli habitat sono rari, dovrebbero essere più sensibili (ossia corrono un rischio più elevato di deterioramento dello stato di conservazione) per le perdite della funzionalità ecologica continua di un più ampio ventaglio di habitat. Lo stesso dovrebbe valere

per le specie che, a causa della loro biologia riproduttiva, sono anche suscettibili di un'unica riproduzione o perdita individuale, come molti uccelli rapaci.

- 17 In sintesi, il divieto di cui alla sezione 4 (4) dell'ordinanza sulla protezione delle specie si applica in caso di perdita della funzionalità ecologica continua dell'habitat della specie in questione mediante lesioni, distruzione o deterioramento, direttamente o indirettamente, individualmente o cumulativamente, con conseguente rischio di effetti negativi sullo stato di conservazione della specie.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 18 Le sezioni 4 (1) e 2 (p) dell'ordinanza sulla protezione delle specie sanciscono i divieti di cui all'articolo 12 della direttiva 92/43 e all'articolo 5 della direttiva 2009/147. Ai sensi della sezione 14 dell'ordinanza sulla protezione delle specie, il consiglio d'amministrazione della contea può, caso per caso, concedere una deroga al divieto di cui alla sezione 4. Nella specie, il consiglio d'amministrazione della contea ha rilevato che il disboscamento di cui trattasi non richiede una deroga, il che significa che, a parere del consiglio d'amministrazione medesimo, il divieto di cui alla sezione 4 dell'ordinanza sulla protezione delle specie non è applicabile. Il consiglio d'amministrazione della contea si è a tal fine richiamato alle decisioni emesse dal Mark- och miljööverdomstol.
- 19 Il Mark- och miljööverdomstol, nella sentenza pronunciata nella causa M 11317-14, ha ritenuto ragionevole esigere che vi sia il rischio di incidere sullo stato di conservazione delle specie protette nella zona affinché i divieti di cui alle sezioni 4 (1) e 2 (p) dell'ordinanza sulla protezione delle specie siano applicabili, quando è evidente che l'obiettivo dell'attività non è quello di uccidere o distruggere le specie animali. Il Mark- och miljööverdomstol considera che l'impatto dell'attività sullo stato di conservazione delle specie interessate non deve essere valutato soltanto all'interno della regione biogeografica pertinente, ma anche a livello locale. Secondo il Mark- och miljööverdomstol, una limitazione di tale valutazione deve essere svolta con riferimento al tipo di specie di cui trattasi. Nella causa sottoposta al Mark- och miljööverdomstol, l'attività di cui si trattava avrebbe comportato che i luoghi di riproduzione degli individui di specie rigorosamente protette ai sensi della direttiva 92/43 venissero distrutti. Il Mark- och miljööverdomstol ha autorizzato tali attività aggiungendovi misure di salvaguardia sotto forma di innovazione della riproduzione della specie in questione nella parte della popolazione della regione settentrionale di Gotland. Il Mark- och miljööverdomstol ha rilevato che le garanzie prevedevano che i divieti di cui alla sezione 4 dell'ordinanza sulla protezione delle specie non fossero applicabili.
- 20 La questione generale del giudice del rinvio è se la rigorosa tutela prevista dalla direttiva 92/43 cessi di essere applicabile alle specie per le quali sia stato

raggiunto l'obiettivo, perseguito dalla direttiva, consistente in uno stato di conservazione soddisfacente.

- 21 Alla luce dei suesposti rilievi e tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il giudice del rinvio solleva una serie di questioni concernenti la compatibilità con il diritto dell'Unione delle prassi nazionali relative alla valutazione dell'obiettivo delle misure e al loro impatto sullo stato di conservazione delle specie protette.
- 22 Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se sia compatibile con la direttiva 2009/147 imporre, secondo la giurisprudenza nazionale, che una specie figuri nell'allegato 1 di tale direttiva perché ricada nei divieti di cui all'articolo 5 della direttiva, o che, per rientrare in tale divieto, le specie in questione debbano essere minacciate o subire, a qualsiasi livello, un declino a lungo termine della loro popolazione.
- 23 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se sia compatibile con l'articolo 12 della direttiva 92/43 e con l'articolo 5 della direttiva 2009/147 la previsione, nella prassi nazionale, del rischio di effetti negativi sullo stato di conservazione delle specie perché una misura, il cui scopo sia chiaramente di non uccidere o distruggere esemplari di specie protette o di distruggere uova di tali specie, sia considerata contraria ai divieti di cui alla sezione 4 dell'ordinanza sulla protezione delle specie.
- 24 In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se sia compatibile con l'articolo 12, lettera d), della direttiva 92/43 il fatto che, secondo la prassi nazionale, occorra la sussistenza del rischio che lo stato di conservazione di una specie protetta sia pregiudicato perché si applichi il divieto di cui alla sezione 4 dell'ordinanza sulla protezione delle specie, in caso di perdita della funzionalità ecologica continua dell'habitat delle specie interessate in un'unica zona, nonostante l'adozione di misure precauzionali. Questa perdita di funzionalità ecologica continua può essere causata da lesioni, distruzione o deterioramento che possono prodursi direttamente o indirettamente e che possono verificarsi individualmente o cumulativamente.
- 25 Il giudice del rinvio si interroga infine sul livello della valutazione del pregiudizio, qualora essa non debba essere effettuata a livello individuale.